



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (Relatore)
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri

sul procedimento di resa dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la nota del 2344 del 6 ottobre u.s. con la quale il Sindaco del Comune di Barni (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Luigi Burti

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Barni con la nota sopraindicata ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina relativa ai limiti finanziari della spesa inerente le posizioni organizzative in un comune di piccole dimensioni (popolazione inferiore a 1000 abitanti) Premette che, nell'anno 2011, un dipendente del Comune è cessato dal servizio per pensionamento e l'amministrazione non ha provveduto alla sua sostituzione, ma ha garantito l'espletamento del relativo servizio affidando la responsabilità di tutti i servizi all'unico dipendente presente nell'Ente. Il pensionamento del dipendente è avvenuto nel contesto della dichiarazione di dissesto finanziario, la cui procedura si è conclusa nel 2016 con l'estinzione di tutti i debiti. Soltanto recentemente l'amministrazione ha potuto procedere all'assunzione del dipendente (in sostituzione di quello collocato in quiescenza) cui l'amministrazione intende affidare la responsabilità del servizio finanziario attribuendo al medesimo la relativa indennità contrattualmente prevista.

Ciò posto l'Istante chiede se occorre rispettare il disposto dell'art 23 della legge 75/2017 che sancisce il divieto di superamento del fondo accessorio previsto per il personale nel 2016 ovvero se *"l'importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato da attribuire alla nuova assunzione possa essere escluso dall'importo complessivo del salario accessorio di competenza dei dipendenti in servizio prima della "nuova assunzione"*, e ritiene che qualora non fosse possibile escludere dal salario accessorio complessivo quanto necessario per compensare le responsabilità del nuovo assunto titolare di posizione organizzativa sarebbe vanificato il merito di chi svolge un ruolo avente funzione dirigenziale senza poter remunerare quella posizione e penalizzando il dipendente di quell'amministrazione che per scelte gestionali non ha proceduto ad assumere personale negli anni precedenti.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune Barni il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di gestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Barni

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004,

ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), hanno definito con chiarezza l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi di diritto affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella deliberazione n. 60/2010/CONTR, nonché in successive pronunce di orientamento generale. In entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia conferito alla Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza limitata alla contabilità pubblica, materia da ricondursi al sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, tesa a regolamentare l'erogazione di emolumenti accessori al personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Esame nel merito

Questa sezione della Corte de Conti, si è già espressa su questione analoga ed in particolare con il parere 200/2018 ha formulato il proprio orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, pur comprendendo le osservazioni del Sindaco in ordine alle criticità di talune conseguenze che l'interpretazione della norma comporta, soprattutto nei piccoli comuni stante l'esiguità del fondo.

Infatti, l'Istante riferisce che se non sarà possibile escludere dal computo della spesa complessiva del trattamento accessorio per il personale sostenuta nel 2016 quella necessaria per finanziare l'indennità di posizione del neoassunto, sarà necessario operare riduzioni di altre indennità o di altre voci del fondo deputato al trattamento accessorio, con pregiudizio della remunerazione che deve premiare il merito di chi assume responsabilità di gestione. Il tenore letterale della norma non consente, tuttavia, un'interpretazione diversa da quella già espressa con il parere 200/2018 ossia che ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 75/2017 stabilisce che " ..., a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ..."

Questa Sezione, con deliberazione n. 200/2018/PAR, si è già pronunciata sulla questione stabilendo che *"le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)".*

Nel dare risposta negativa al quesito si evidenzia che è irrilevante ai fini del rispetto della disposizione sopra citata il fatto che il trattamento accessorio si riferisca ad una nuova assunzione in quanto la norma non consente distinzione di sorta, ma indica soltanto un limite finanziario che non deve essere superato e pertanto, questa Sezione conferma l'orientamento già espresso rinviando alle motivazioni contenute nella deliberazione 200/2018

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere

Il Relatore
(Luigi Burti)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il
25/10/2018

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Dott.ssa Daniela Parisini)